Nelle cause riunite da 63 a 75-70,

FRITZ-AUGUST BODE,
FRIEDHELM DILETTI,
WERNER HORN,
EUGÉNIE KATZMAREK,
HEINRICH KLITZ,
HANS MAIER,
INGEBORG NOLDEN-HORNSCHUH,
WOLFGANG SACHS,
MANFRED SCHMITT,
ERNA VORDERMAYER,
KURT WEIGHARDT,
HANS JOACHIM WETEKAM,
WALTER ZASTRAU,

dipendenti delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, patrocinante dinanzi alla «Cour supérieure de justice» di Lussemburgo, 71, rue des Glacis,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jürgen Utermann, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

cause aventi ad oggetto il compenso delle perdite subite dai ricorrenti in seguito alla rivalutazione del marco tedesco, e la statuizione che tali perdite dovranno essere compensate anche in avvenire,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: A. M. Donner (relatore), presidente di Sezione; R. Monaco e J. Mertens de Wilmars, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

In seguito alla rivalutazione del 27 ottobre 1969, la parità ufficiale del marco tedesco (DM) rispetto al franco belga (FB) passava da 12,50 a 13,66. Di conseguenza, i dipendenti delle Comunità che avevano contratto obbligazioni in DM, e la cui sede di servizio non si trovava nella Repubblica federale di Germania, erano costretti a trasferire somme più rilevanti (in FB) per far fronte a queste obbligazioni. I loro interventi presso la Commissione per essere risarciti delle perdite derivanti da questo cambiamento della situazione non avevano alcun esito. Essi presentavano quindi, il 16 luglio 1970, un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto. Poiché la Commissione non si pronunciava in merito nel termine di due mesi, il 16 novembre 1970 i ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rifiuto dinanzi alla Corte.

L'art. 76 dello statuto del personale — norma cui si richiamano in particolare i ricorrenti — dispone quanto segue:

> «Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare».

Con ordinanza 30 novembre 1970, la Corte ha deciso di riunire le cause, per ragioni di connessione, ai fini del procedimento e della sentenza.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Tuttavia la convenuta ha rinunciato a presentare la controreplica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 1° aprile 1971.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 maggio 1971.

II — Le conclusioni delle parti

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

a) condannare la Commissione a versare loro, quale compenso del minor reddito per il periodo 15 novembre 1969 - 15 novembre 1970, le somme da ciascuno di essi specificate in un conteggio allegato al ricorso;

b) statuire inoltre che la convenuta dovrà compensare anche in avvenire ai ricorrenti le perdite di reddito;

c) porre le spese a carico della convenuta.

Il ricorrente nella causa 65 - 70 (sig. Werner Horn) conclude inoltre che la Corte voglia:

> «Ordinare alla convenuta di stabilire, nel futuro statuto, che nel rapporto di lavoro dei dipendenti europei tutti i rischi valutari sono a carico del datore di lavoro».

La convenuta conclude che la Corte voglia:

«a) respingere i ricorsi;

b) porre le spese a carico dei ricorrenti».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

A — Sulla ricevibilità

La *convenuta* non contesta la ricevibilità dei ricorsi. Tuttavia, nella discussione orale, essa ha eccepito l'irricevibilità delle conclusioni particolari del sig. Horn, in quanto presentate fuori termine (nel ricorso gerarchico egli non aveva formulato richieste analoghe) e inoltre troppo generiche per poter costituire oggetto di ricorso.

B — Nel merito

I *ricorrenti* sostengono che, rifiutando di compensare le perdite di reddito da essi subite a causa della rivalutazione del marco, la Commissione ha violato l'art. 76 dello statuto del personale. A sostegno di questa tesi, essi svolgono le seguenti considerazioni:

Dovendo essi effettuare tutti i mesi trasferimenti valutari nella Repubblica federale di Germania, sia per far fronte ad impegni di lunga durata ivi contratti, sia per adempiere certi obblighi di ordine familiare, la modifica della parità del marco implica nei loro confronti una perdita di reddito e li pone in una situazione particolarmente difficile.

Stando così le cose, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di compensare le perdite di reddito subite dai dipendenti. La Commissione ha del resto riconosciuto la validità di questo principio, avendo concesso aiuti speciali ai suoi dipendenti colpiti dalla svalutazione della sterlina inglese e del franco francese nel 1969. Anche un «gentleman's agreement» concluso dal Consiglio il 27 settembre 1970 prevede l'eventualità di misure compensative a favore dei dipendenti delle Comunità, in caso di modifica delle parità monetarie.

I ricorrenti sostengono che, qualora le disposizioni dello statuto e dei suoi allegati in materia di retribuzione dei dipendenti non consentano di adeguarsi al suddetto principio, va comunque applicato l'art. 76 dello statuto. A loro avviso, nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione di questo articolo, in quanto essi si trovano in una situazione particolarmente difficile, dovuta a cause completamente estranee alla loro volontà. D'altra parte, mentre in linea di massima l'applicazione dell'art. 76 rientra nel potere discrezionale delle autorità comunitarie, nella fattispecie il margine di discrezionalità è in effetti particolarmente ristretto, in considerazione tanto dell'obbligo di assistenza che incombe alla pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti, quanto del divieto di qualsiasi discriminazione fra varie categorie di dipendenti. Di conseguenza, nella fattispecie, l'art. 76 attribuisce ai ricorrenti un diritto soggettivo, che la Commissione ha violato non avendo dato seguito al loro reclamo.

La *convenuta* sostiene che, in questa materia, l'adozione di qualsiasi provvedimento dipende dal consenso del Consiglio. Ora, sia in occasione della rivalutazione del fiorino e del marco nel 1961, sia al momento della rivalutazione del marco nel 1969, la Commissione ha sollecitato dal Consiglio — in base alla «dichiarazione d'intenzioni» approvata da quest'ultimo nel 1960, e citata dai ricorrenti — misure compensative a favore dei dipendenti colpiti dalla modifica delle parità. Tuttavia, nel 1961, il Consiglio ha rifiutato di adottare qualsiasi provvedimento del genere, mentre per quanto riguarda la rivalutazione più recente esso ha deciso, nella riunione dei giorni 14 e 15 dicembre 1970, di attendere le deliberazioni della «commissione di coordinamento», istituita ad hoc dalle «organizzazioni coordinate».

Quanto alle decisioni adottate al momento della svalutazione della sterlina inglese e del franco francese, la convenuta sostiene ch'esse riguardavano una questione del tutto diversa. Allora non si trattava, infatti, di adottare provvedimenti di carattere generale per compensare le perdite di reddito dovute alla svalutazione delle monete, bensì di risolvere

il problema dei trasferimenti all'estero, a norma dell'art. 17, n. 2, dell'allegato VII dello statuto, da parte dei dipendenti in servizio in Inghilterra e in Francia. La questione era stata risolta dalla Commissione nel senso che i trasferimenti stessi sarebbero stati effettuati, da allora in poi, in base a una certa percentuale della retribuzione espressa in franchi belgi e non più, come era avvenuto fino a quel momento, in base alla moneta del Paese in cui il dipendente presta servizio, moneta nella quale veniva di regola versata la retribuzione, in conformità all'art. 17, n. 2, dell'allegato VII. La convenuta osserva che se, grazie alle decisioni adottate, gl'interessati non avevano dovuto sopportare tutti gl'inconvenienti della svalutazione, questa conseguenza era semplicemente accidentale e limitata ai trasferimenti effettuati in forza dell'art. 17, n. 2, dell'allegato VII.

Per quanto riguarda il fondamento giuridico delle domande dei ricorrenti, la convenuta sostiene anzitutto che gli autori dello statuto hanno voluto escludere versamenti compensativi automatici a favore di dipendenti colpiti da modifiche delle parità monetarie. D'altra parte, l'argomento dei ricorrenti, basato sull'art. 76 dello statuto è infondato. Questa norma, infatti, non fa sorgere un diritto soggettivo a determinate prestazioni, ma attribuisce invece un potere discrezionale all'autorità che ha il potere di nomina. Si tratta, del resto, di una norma eccezionale di carattere sociale, sulla quale non si possono fondare provvedimenti di portata così generale e durata illimitata, come quelli pretesi dai ricorrenti.

Non è escluso, invece, che in alcuni casi particolari le perdite di reddito dovute alla rivalutazione abbiano potuto portare ad una «situazione particolarmente difficile»; i ricorrenti non ne hanno però fornito la prova. Quanto ai conteggi allegati ai ricorsi, la couvenuta osserva che, prima della rivalutazione, i ricorrenti hanno potuto fruire del cambio ufficiale sul quale sono basati i conteggi stessi (1 DM = 12,50 FB) solo nei limiti delle somme trasferibili a norma dell'art. 17, n. 2, dell'allegato VII. Per le altre obbligazioni, essi dovevano procurarsi le divise necessarie sul mercato libero, in cui dalla fine del 1968 il cambio del marco era a volte molto più elevato del cambio ufficiale.

Infine, la convenuta esprime il suo parere su alcuni casi particolari in cui, a causa della rivalutazione, si sarebbero verificate fortissime perdite, tanto da non escludere l'eventuale applicazione dell'art. 76 dello statuto.

Nelle replica, i *ricorrenti* hanno precisato fra l'altro l'argomento tratto dal principio della parità di trattamento. In proposito, essi osservano che

— per una parte dei loro dipendenti, le Comunità hanno ovviato agli inconvenienti dell'ultima rivalutazione del marco, pagando le retribuzioni (nel Paese che aveva rivalutato la propria moneta) in base alla parità del 1965 (cfr. art. 63, n. 3, dello statuto, modificato dal regolamento 30/65/CEE, GU del 24 marzo 1965);

— secondo quanto afferma la stessa convenuta nel controricorso, i dipendenti in servizio in Inghilterra e in Francia al momento della svalutazione della sterlina inglese e del franco francese non hanno dovuto sopportare — grazie ad una decisione della Commissione — tutti gli inconvenienti della modifica delle parità. Il richiamo all'art. 17, n. 2, dell'allegato VII contenuto nel controricorso non basta a giustificare questa disparità di trattamento, in quanto lo statuto prevede misure e norme da applicare a tutti i dipendenti per compensare le perdite connesse a diminuzione del potere d'acquisto ed a fluttuazioni valutarie (cfr. statuto, artt. 63, 3° comma, 65 e 69 — nel testo modificato dall'art. 1, n. 4, del regolamento 30/65/CEE).

I riccorrenti sostengono poi che a torto il Consiglio si è rimesso alla decisione della summenzionata «commissione di coordinamento», in quanto la posizione statutaria dei dipendenti delle Comunità

non si può paragonare a quella, non altrettanto definita, dei dipendenti delle cosiddette «organizzazioni coordinate».
Infine, i ricorrenti assumono di essersi basati a buon diritto sul cambio ufficiale del marco nell'effettuare i rispettivi conteggi, in quanto, anche a prescindere da particolari vantaggi offerti loro dall'art. 17, n. 2, dell'allegato VII, le loro operazioni bancarie, come quelle di qualsiasi dipendente delle Comunità, non vengono eseguite sul mercato libero, bensì mediante conti convertibili per cui i cambi si discostano al massimo dell'1 % dalla parità ufficiale.
Nel corso della discussione orale, i ricorrenti hanno sostenuto fra l'altro che l'art. 76 dello statuto costituisce in realtà un'applicazione e una precisazione dell'obbligo di assistenza («Fürsorgepflicht») enunciato all'art. 24. L'esistenza di una norma speciale si spiega solo col fatto che si voleva permettere alla Commissione di far fronte alle spese in essa previste coi normali fondi di bilancio. I ricorrenti hanno osservato che del resto, in certi casi di ritardo nel pagamento di indennità una tantum, nei quali taluni dipendenti rischiavano di subire perdite a causa della rivalutazione del marco, la Commissione non ha avuto difficoltà a rettificare i suoi calcoli, senza sentirsi obbligata a chiedere preventivamente l'assenso del Consiglio.

In diritto

1 Con atto depositato il 16 novembre 1970, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di statuire che alle Comunità, rappresentate dalla Commissione, incombe l'obbligo di compensare il maggior onere cui essi devono sobbarcarsi, per fare fronte agli impegni finanziari assunti nella Repubblica federale di Germania, in seguito alla rivalutazione del marco tedesco (avvenuto nell'ottobre 1969), giacché il loro stipendio viene calcolato e liquidato in franchi belgi. Essi hanno chiesto che la Commissione sia quindi condannata a versare loro, quale risarcimento, la somma — da ciascuno di essi indicata in un conteggio allegato al ricorso – corrispondente, per il periodo 15 novembre 1969–15 novembre 1970, alla diminuzione di reddito da ciascuno di essi subita in seguito a detta rivalutazione.

Il ricorrente Werner Horn chiede inoltre che venga ordinato alla Commissione d'inserire nello statuto del personale una disposizione a norma della quale, nel rapporto di lavoro dei dipendenti europei, tutti i rischi valutari sono a carico del datore di lavoro.

2 Questa Corte non può impartire ordini alle autorità comunitarie; quest'ultima domanda è quindi irricevibile.

3 A sostegno del loro assunto i ricorrenti invocano in primo luogo l'art. 76 dello statuto del personale il quale stabilisce che possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni al dipendente, all'ex dipendente o agli aventi

causa di un dipendente deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente disagiata, soprattutto in seguito ad una malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare. L'inconveniente di cui trattasi, traendo origine soprattutto dagli obblighi di famiglia dei ricorrenti, dovrebbe essere ritenuto atto a determinare una situazione particolarmente disagiata ai sensi di detto art. 76.

4 L'art. 76 non impone alcun obbligo preciso alle autorità comunitarie, ma intende attribuire loro la facoltà di fornire un aiuto ai dipendenti o ex dipendenti che si trovino in difficoltà. Esso costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale tutti i dipendenti hanno lo stesso stato giuridico e non possono ricevere altri vantaggi all'infuori di quelli stabiliti in modo generale e obiettivo.

L'autorità che ha il potere di nomina è di conseguenza tenuta a valutare di volta in volta le circostanze concrete, prima di poter stabilire che si tratta di una situazione particolarmente disagiata. L'articolo non si presta perciò ad essere applicato automaticamente tutte le volte che un determinato evento si realizza, ad esempio una malattia grave o di lunga durata.

5 Benché le circostanze addotte dai ricorrenti possano eventualmente determinare una situazione di particolare disagio ai sensi dell'art. 76 dello statuto, il solo fatto che — in seguito alla rivalutazione del marco — essi abbiano dovuto far fronte ad esborsi più rilevanti non è di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione dell'articolo stesso. Benché dipendenti interessati possano quindi chiedere individualmente alla Commissione di accertare se sia il caso — in considerazione, fra l'altro, dell'entità del loro stipendio — di applicare l'art. 76, la circostanza ch'essi abbiano subito un danno in seguito alla rivalutazione del marco non è tuttavia sufficiente ai fini dell'applicazione di detto articolo.

6 Va quindi disatteso il motivo relativo alla violazione dell'art. 76.

7 I ricorrenti hanno poi invocato il principio della parità di trattamento tra dipendenti delle Comunità.

8 Nell'ambito dello statuto, detto principio implica che tutti i dipendenti comunitari che prestano servizio nella stessa sede vanno retribuiti nella stessa moneta e secondo una tabella comune a tutti indipendentemente dalla loro nazionalità, a prescindere dal fatto ch'essi spendano il loro stipendio nella sede di servizio o altrove. Indubbiamente, lo stipendio può avere un potere d'acquisto diverso, a seconda dei luoghi in cui viene speso.

Queste differenze traggono origine da innumerevoli circostanze economiche e sociali proprie di questi vari luoghi, circostanze di cui la parità della moneta nazionale non è che una.

Di conseguenza, l'adeguamento automatico alle variazioni della parità delle monete degli Stati membri, quale lo preconizzano i ricorrenti, costituirebbe, nei confronti di altri dipendenti i quali, per far fronte ai loro obblighi familiari, devono subire le conseguenze di altre variazioni del loro potere d'acquisto, meno evidenti ma non meno reali, un vantaggio ingiusto, incompatibile col principio invocato dai ricorrenti.

9 Il mezzo va quindi disatteso.

10 I ricorsi vanno pertanto respinti.

Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo delle Comunità europee,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee,
in ispecie l'art. 76,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° I ricorsi sono respinti.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Donner Monaco Mertens de Wilmars

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 16 giugno 1971.

Il presidente della Prima Sezione
A. M. Donner

Il cancelliere
A. Van Houtte

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE DEL 5 MAGGIO 1971 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Molti dipendenti delle Comunità, ed in particolare quelli di nazionalità tedesca, continuano ad assumere in patria impegni finanziari, sia di indole familiare, come gli studi dei figli o i sussidi agli ascendenti, sia di origine più prettamente patrimoniale, come l'acquisto di immobili a rate oppure il versamento di contributi previdenziali facoltativi.

È evidente che la rivalutazione del marco, nel 1969, ha reso ancor più onerose le rimesse, anzi alcuni sono venuti a trovarsi in situazioni quasi drammatiche. L'andamento del mercato finanziario rischia di rendere la situazione ancor più pesante; la Commissione, tuttavia, ha promesso che in questo caso cercherà di venire incontro ai dipendenti più colpiti.

I ricorrenti però si ripropongono uno scopo ben diverso: la Comunità dovrebbe accollarsi il maggior onere cui i dipendenti devono far fronte per soddisfare le loro obbligazioni in marchi, visto che le rimesse che essi devono fare in Germania vengono anzitutto calcolate in franchi belgi, unità monetaria in cui essi sono retribuiti.

Poché la Commissione ha negato di doversi assumere tale onere, 13 dipendenti tedeschi residenti in Lussemburgo vi hanno adito chiedendo:

1 — Traduzione dal francese.